

# **Patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere : alcune riflessioni**

Mariagrazia Rizzi<sup>1</sup>

---

1. Università degli Studi di Milano-Bicocca - Dipartimento di Giurisprudenza.



I. Agli inizi di giugno 2021 dominava sui giornali italiani la notizia della scomparsa, a Novellara di Reggio Emilia, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio, della diciottenne pakistana Saman Abbas<sup>2</sup>. Secondo gli inquirenti la ragazza sarebbe stata uccisa dallo zio e dai cugini, esecutori materiali dell'uccisione, per ordine del padre, mandante dell'omicidio. A portare all'atroce gesto sarebbe stata la mancata accettazione da parte della ragazza delle rigide regole imposte dalla famiglia. Il padre, che le aveva impedito di frequentare le scuole superiori, voleva costringerla a tornare in Pakistan per sposare un cugino di undici anni più grande di lei. Alcuni mesi prima della sua scomparsa, la ragazza, allora minorenni, a seguito di denuncia, era stata allontanata dalla famiglia e collocata in una comunità protetta. A metà aprile di quest'anno Saman aveva chiesto ed ottenuto di poter ritornare a casa, nonostante il parere contrario degli operatori dei servizi sociali<sup>3</sup>. Da quel momento, la ragazza era rimasta chiusa in casa, uscendo esclusivamente con la madre per alcune brevissime passeggiate, fino alla sua scomparsa, in realtà, secondo gli inquirenti, un violento assassinio<sup>4</sup>.

Rimandando alla seconda parte del contributo per puntualizzazioni che reputo essenziali in merito all'origine islamica della famiglia della vittima, la lettura di questa drammatica notizia mi ha fatto immediatamente sovvenire alla mente un principio assai noto, al quale avevo avuto modo di dedicarmi nel mio primo lavoro monografico dedicato ai *decreta principum* di età classica<sup>5</sup>, il principio *patria potestas in pietate, non atrocitate consistere debet*. Rinviando al contributo in discorso per una visione più ampia di questo principio all'interno della cornice delle statuizioni imperiali in funzione giudicante ispirate a diversi Begriffe e rinviando altresì e soprattutto all'articolo del Professor Armando Torrent edito in *Index* 2016, ad oggi il contributo più completo in tema, punto di riferimento imprescindibile e fonte di ispirazione preziosa per chiunque intenda occuparsi del principio in discorso<sup>6</sup>, nelle presenti pagine si proporranno alcune riflessioni intorno a questo valore cardine del rapporto genitori-figli.

II. L'espressione in discorso figura, come noto, nella porzione finale di D. 48.9.5, frammento di Marciano tratto dal XIV libro delle sue *Institutiones*<sup>7</sup> e collocato all'interno

2. Il contributo riproduce sostanzialmente il testo della relazione con alcune modifiche, mantenendo comunque in generale lo stile agile della comunicazione. Il testo è stato completato con un apparato di note e con riferimenti bibliografici ritenuti essenziali. Ringrazio ancora di cuore gli Organizzatori per il gentile invito a questa preziosa iniziativa scientifica.

3. Sembra che a motivare tale ritorno fosse il desiderio di recuperare i propri documenti personali, ancora presso i genitori.

4. Al momento della consegna del contributo (inizio dicembre 2021), il corpo della ragazza non era stato ancora ritrovato, nonostante le incessanti ricerche, così come non è stata resa alcuna confessione da parte dei genitori, dello zio e dei cugini della ragazza. Il 22 settembre è stato arrestato in Francia lo zio; attualmente è ancora in attesa di essere estradato in Italia.

5. M. RIZZI, *Imperator cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell'attività giudiziaria imperiale in età classica*, Milano, Giuffrè, 2012, in part. p. 187 ss. Il testo, in particolare, è analizzato nella seconda parte del lavoro, dedicata ai diversi valori collegati esplicitamente alle statuizioni imperiali in funzione giudicante (*aequitas, pietas, humanitas, benignitas*).

6. A. TORRENT RUIZ, «*Patria potestas in pietate non atrocitate consistere debet*», in *Index*, Jovene, 35, 2007, p. 159 ss.

7. Per una recente analisi dei primi libri dell'opera marcianea in discorso si veda D. DURSI, *Aelius Marcianus. Institutio-num libri I-V*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2019. Interessanti approfondimenti recenti dedicati a quest'opera anche in M. FRESSURA – D. MANTOVANI, «P. Vindob. L. 59 + 62. Frammenti delle *Institutiones* di Elio Marciano», in *Athenaeum*, New Press Edizioni, 106 (2), 2018, p. 619 ss.

del titolo del Digesto *de lege Pompeia de parricidiis*<sup>8</sup>:

D. 48.9.5 (Marcian. XIV Inst.): *Divus Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis magis quam patris iure eum interfecit: nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere.*

Nel testo si legge che Adriano aveva comminato la *poena* della *deportatio in insulam* ad un tale per aver ucciso, durante una battuta di caccia, simulando un incidente, il figlio che aveva commesso adulterio con la matrigna. Dopo il riferimento alla dura condanna, nel passo si legge che essa era stata statuita in quanto il padre si era comportato come brigante (*latro*) piuttosto che come padre (*pater*), specificandosi ulteriormente *nam patria potestas in pietate debet non atrocitate consistere*.

L'imperatore Adriano aveva dunque deciso di intervenire, nella veste di giudice<sup>9</sup>, per punire penalmente un padre<sup>10</sup> che si era reso reo di figlicidio. A muovere il gesto del padre era stata la condotta adultera del figlio con la matrigna. Due le motivazioni, tra loro

8. Il testo è stato oggetto di un certo interesse in dottrina. Per uno sguardo alla letteratura fino al 2012 mi sia consentito rinviare al mio lavoro monografico su citato (p. 183 s. nt. 123). Tra i contributi più significativi, oltre all'articolo di Torrent, si vedano M. ROBERTI, «*Patria potestas e paterna pietas*. Contributo allo studio dell'influenza del cristianesimo sul diritto romano», in P. Ciapessoni (a cura di), *Studi in memoria di Aldo Albertoni. I. Diritto romano e bizantino*, Padova, CEDAM, 1935, p. 261 ss.; W. KUNKEL, «Das Konsilium im Hausgericht», ora in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar, De Böhlau, 1974, p. 139 ss.; A. MORDECAI RABELLO, *Effetti personali della 'patria potestas'. I. Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 239 ss.; P. Voci, «Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano», in *Iura*, Jovene, 31, 1980, p. 67 ss.; C. FAYER, *La 'familia romana'. I. Aspetti giuridici e antiquari*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1994, p. 170 ss. Con riguardo ai lavori più recenti sul testo in discorso, si veda innanzitutto il contributo di G. SCHIEMANN, «*Pietas und patria potestas: Bemerkungen zu Marcian D. 48.9.5*», in T. Finckner – B. Sirks (a cura di), *Interpretationes iuris antiqui: Dankesgabe fuer Shigeo Nishimura*, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2018, p. 311 ss. Si rinvia, tra gli altri, anche a E. MONTANOS FERRÍN, «*Favor reverentiae parentis*», in *AHDE*, Ministerio de Justicia – Boletín Oficial del Estado, BOE., 78-79, 2008-2009, in part. p. 33; S. PIETRINI, *L'insegnamento del diritto penale nei Libri Institutionum*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 122 ss.; K. Tuori, *The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 207 ss.; G. RIZZELLI, «*La potestas paterna fra leges, mores e natura*», in AA.VV. (a cura di), *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce, Edizioni Grifo, 2019, p. 100 ss.; M. AVENARIUS, «Il Foro di Augusto come espressione della restituzione della cultura giuridica privatistica e mezzo per il ristabilimento della dottrina del diritto naturale», in *Tesseræ Iuris*, Universitas Studiorum, 2 (1), 2021, p. 29 s. Altri richiami saranno fatti nell'ambito dell'esegesi del testo marciano.

9. La soluzione imperiale in discorso è catalogata nel novero dei decreta dalla dottrina di gran lunga prevalente. Si vedano in questo senso per tutti, tra gli autori più recenti, M. Fressura – D. Mantovani, «P. Vindob. L. 59 + 62», cit., p. 653. Sull'attività giudiziaria imperiale in età classica, in particolare severiana, si rimanda al recentissimo contributo di M. BRUTTI, *Iulius Paulus: Decretorum Libri Tres. Imperialium Sententiarum in Cognitionibus Prolatarum Libri Sex*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2020.

10. Il tema della paternità nel mondo romano è stato oggetto di una recente e ricca opera collettanea, AA.VV. (a cura di), *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce, Grifo, 2019, di particolare interesse anche per lo specifico tema qui affrontato. Si veda anche T. MCGINN, «*La familia e i poteri del padre*», in F. Cursi (a cura di), *XII Tabulae. Testo e commento*, I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, p. 188 ss.

correlate, indicate nel testo come fondamento della decisione adrianea. Con la prima si evidenzia la condotta del padre come *latro*, come brigante. Con la seconda, sulla quale indugero in questa sede, si afferma la necessità che la condotta del *pater familias* sia guidata dalla *pietas* e non dall'*atrocitas*.

Bisogna rilevare che parte della dottrina, soprattutto più risalente, ha rivolto la propria critica proprio a quest'ultima parte del passo, ritenendola interpolata, soprattutto per il riferimento alla *pietas*, considerato di impronta cristiana<sup>11</sup>. Da un lato si è affermato che in epoca adrianea «*non si poteva dire che la patria potestas dovesse fondarsi sulla pietas: non possono esistere insieme ius vitae ac necis e pietas paterna*»<sup>12</sup>; dall'altro si è posto in rilievo che l'espressione qui oggetto di indagine «*oltre ad essere superflua, è contraria alla prima parte del frammento stesso; poiché l'imperatore non nega il diritto del padre di uccidere il figlio reo di grave colpa, ma afferma che la pena venne inflitta al padre per non aver osservato le debite forme*»<sup>13</sup>.

Tali valutazioni devono essere respinte, conformemente anche all'orientamento della dottrina più recente in proposito, atteso che si basano su una visione dello *ius vitae ac necis* che non tiene conto dei progressivi mutamenti realizzatisi nel corso del tempo e che, in particolare, non prende in considerazione le testimonianze dalle quali emerge un intenso programma imperiale volto a limitare i poteri del *pater familias*, né considera tutti quei passi nei quali la *pietas* risulta espressamente richiamata per individuare la relazione genitore-figli<sup>14</sup>.

Prendendo le mosse dai richiami espliciti alla *pietas*<sup>15</sup>, copiose si presentano le tes-

11. In questo senso, tra gli altri, C. LORENZI, «Pap. Coll. 4, 8, 1: la figlia adultera e il *ius occidendi iure patris*», in *SDHI*, Vaticano, 57, 1991, p. 163 nt. 19.

12. Si riportano le parole di P. VOCI, «Storia della *patria potestas*», cit., p. 68.

13. M. ROBERTI, «*Patria potestas e paterna pietas*», cit., p. 261.

14. M. FRESSURA – D. MANTOVANI, «P. Vindob. L. 59 + 62», cit., p. 656, richiamano la frase in discorso, insieme ad altre tratte dai frammenti marciiani, per evidenziare che «*nei non molti passi in cui Marciano esplicita la motivazione di una determinata regola o soluzione, essa assume quasi costantemente una forma gnomica, i cui contenuti vanno da regulae iuris a sententiae moraleggianti*».

15. Sulla *pietas* in generale esiste una letteratura relativamente ampia. Tra i contributi più risalenti si vadano, tra gli altri, H. Krüger, «Die *humanitas* und die *pietas* nach den Quellen des römischen Rechtes», in *ZSS*, Böhlau Verlag, 19, 1898, p. 6 ss.; P. DE FRANCISCI, «La legittimazione attiva nell'azione funeraria. Appendice. Intorno al concetto di *pietas*», in *Il Filangieri*, Jovene, 40, 1915, p. 28 ss.; Th. ULRICH, *Pietas (Pius) als politischer Begriff im römischen Staate bis zum Tode des Kaisers Commodus*, Breslau, M. & H. Marcus 1930, *passim*; F. LANFRANCHI, *Il diritto dei retori romani: contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1938, p. 95 ss., p. 641 ss.; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano. II. La giustizia – le persone*, Milano, Giuffrè, 1952, p. 146 ss.; J. CHAMPEAUX, «*Pietas: piété personnelle et piété collective à Rome*», in *Bulletin de l'Association G. Budé*, Les Belles lettres, Association Guillaume Budé XLVIII, 1989, p. 263 ss. Tra i lavori più recenti dedicati a questo Begriff, oltre al mio contributo monografico summenzionato (M. RIZZI, *Imperator cognoscens decrevit*, p. 187 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici), si confrontino, *inter alios*, A.I. CLEMENTE FERNÁNDEZ, «Dilucidando conceptos: *pietas* y *caritas*», in *Ridrom*, 9, 2012, p. 224 ss.; L. GAGLIARDI, «La *pietas* al tempo di Augusto. Tra sentimento e diritto», in S. Segenni (a cura di), *Augusto dopo il bimillenario. Un bilancio*, Firenze, Le Monnier Università, 2018, p. 153 ss.; D. ROUGER-THIRION, «*Ius pietatis* ou le destin juridique de la *pietas*», in E. Chevreau – D. Kremer – A. Laquerrière-Lacroix (a cura di), *Carmina Iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert*, Paris, De Boccard, 2012, p. 803 ss.; G. Rizzelli, «*Pietate necessitudinis ductae. Settimio Severo, Ulpiano e l'accusato del tutor suspectus*», in *QLSD*, Edizioni Grifo, 8, 2018, p. 147 ss.;

timonianze, tanto nelle fonti giuridiche, quanto nelle fonti letterarie tra il primo secolo a.C. e il primo secolo d.C., nelle quali, in analogia al decreto di Adriano quivi analizzato, sono contenuti riferimenti espliciti a questo Begriff in connessione con i rapporti tra genitori e figli<sup>16</sup>. A titolo meramente esemplificativo, si può rammentare una statuizione di Traiano ricordata da Papiniano all'interno dell'XI libro delle *quaestiones*:

D. 37.12.5 (Pap. XI *quaest.*): *Divus Traianus filium, quem pater contra pietatem adficiēbat, coegit emancipare. Quo postea defuncto, pater ut manumissor bonorum possessionem sibi competere dicebat: sed consilio Neratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata est.*

L'imperatore aveva costretto un padre, che aveva tenuto nei confronti del figlio un comportamento *contra pietatem*, a procedere alla sua emancipazione. Alla morte del *filiius* il padre, in qualità di *parens manumissor*, reputa che dovesse spettargli la *bonorum possessio*, ma la sua richiesta, su consiglio di Nerazio e Aristone, viene respinta *propter necessitatem solvendae pietatis*. Nel passo in discorso il riferimento alla *pietas* figura ben due volte, presentandosi come parametro che muove l'imperatore ad intervenire contro il padre reo di comportamenti riprovevoli nei confronti del figlio, al fine di motivare l'emancipazione forzata di quest'ultimo, ma altresì come giustificazione mediante cui respinta la richiesta del padre di essere immesso nei beni del figlio<sup>17</sup>. Gli esempi sono però, come noto, assai più numerosi. A fronte della presenza di uno spettro tanto ampio di testimonianze non sembra che possa dubitarsi della genuinità di tale riferimento nel testo marciano<sup>18</sup>, come è del resto ampiamente confermato in dottrina, anche da una

G. SCHIEMANN, «*Pietas e patria potestas*», cit., p. 311 ss. e *passim*; M. CHRISTOL, «*La pietas comme motivation: la rhétorique du pouvoir*», in D. Mantovani (a cura di), *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica. Atti del convegno Redhis (Pavia 17-18 marzo 2016)*, Bari, Edipuglia, 2019, p. 177 ss.; M. AVENARIUS, «*Il foro di Augusto*», cit., p. 25 ss. Sulla relazione tra *pietas* e *patria potestas* si veda *infra*.

16. Si vedano in particolare al riguardo le fonti selezionate da B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, cit., p. 146 e nt. 3; p. 149 e nt. 1; C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem. II. Dalla pretesa influenza elleno-cristiana alla riforma giustiniana*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 124 nt. 27 e 28; G. RIZZELLI, «*Pietate necessitudinis ductae*», p. 158 s. nt. 42 ss.; M. RIZZI, *Imperator cognoscens decrevit*, cit., p. 190 ntt. 128 e 129. In generale, per uno sguardo dei riferimenti alla *pietas* all'interno delle fonti giuridiche riferibili all'età classica cfr. D. ROUGER-THIRION, «*Ius pietatis ou le destin juridique de la pietas*», cit., p. 810 nt. 58.

17. Va rilevato che, analogamente a quanto visto in ordine al provvedimento di Adriano, parte della dottrina, soprattutto più risalente, si è espressa nel senso della non genuinità del richiamo alla *pietas* anche in relazione al passo in questione. Per la visione, che si ritiene accoglibile, conforme alla classicità di tale richiamo, espressa anche dalla dottrina più recente si veda, per tutti, A. TORRENT, «*Patria potestas in pietate*», cit., p. 164 ss. Sulla presenza di Begriffe all'interno delle opere di Papiniano cfr. J.G. WOLF, «*Außerjuristische Wertungen in der Argumentation Papinians*», in TR, Nijhoff, 81, 2013, p. 633 ss.

18. In questo senso, oltre agli autori più recenti, citati nel prosieguo del testo, si vedano, *inter alios*, B. ALBANESE, «*Note sull'evoluzione storica del ius vitae ac necis*», in *Scritti per la beatificazione di Contardo Ferrini*, III, Milano, Giuffrè, 1948, p. 362 nt. 2 (= *Scritti giuridici*, I, Palermo, Palumbo, 1991, p. 22 nt. 2; D. DALLA, «*Aspetti della patria potestà e dei rapporti tra genitori e figli nell'epoca postclassica*», in S. Giglio – G. Crifò (a cura di), *Atti VII Convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988, p. 93 s.; A. PALMA, *Humanior interpretatio: humanitas nell'interpretazione e nella formazione da Adriano ai Severi. Corso di lezioni*, Torino, Giappichelli, 1997, p. 196 ss.; C.

parte di quegli studiosi più inclini a riferire all'epoca postclassica le diverse categorie figuranti nelle fonti giuridiche, i quali hanno ammesso l'esistenza di una "pietas pagana"<sup>19</sup> ricollegabile all'attività normativa imperiale e a quella della giurisprudenza classica.

Quanto al valore di tale Begriff<sup>20</sup>, esso, nel testo di Marciano, ma anche in numerose altre testimonianze, assume il significato di «*doverosa benevolenza del padre verso i figli*»<sup>21</sup>, di amore paterno, di affetto e rispetto dovuto dal primo ai secondi<sup>22</sup>. La *patria potestas*, come sottolineato da Gorìa, viene concepita come «*funzionale all'interesse dei figli*»<sup>23</sup>. Ad essa si contrappone, respingendolo, l'esercizio della *patria potestas atrox*, svolto, riprendendo le parole di Avenarius, in maniera «*dura*» o «*selvaggia*».<sup>24</sup>

Passando ora alla seconda motivazione addotta contro la genuinità del brocardo in discorso, ossia il suo contrasto insuperabile con lo *ius vitae ac necis* del padre<sup>25</sup>, è stato

RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem*, cit., p. 124 ss.; p. 137 ss.

19. Così B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II, cit., p. 146. Si confronti, ancora, tra gli altri, P. De FRANCISCI, «La legittimazione attiva», cit., p. 28 ss.

20. Sulla sua valenza come principio giuridico si veda da ultimo M. AVENARIUS, «Il Foro di Augusto», cit., in part. p. 25 ss.

21. A. MORDECAI RABELLO, *Effetti personali della patria potestas*, cit., p. 238.

22. Cfr. H.G. HEUMANN, – E. SECKEL, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, 9a ed., Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1971, p. 429. Evidenziano in particolare l'aspetto morale della decisione P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. I. Diritto di famiglia*, Roma, Attilio Sampolesi, 1925 (rist. Milano, Giuffrè, 1963), p. 278; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, cit., p. 146. Il significato di pietas è analizzato più recentemente da A. TORRENT, «*Patria potestas in pietate*», cit., in part. p. 164, il quale afferma consistere la pietas nella «*benevolencia que el padre debía tener con sus hijos, pietas que si hace relación a los deberes de respeto y reverencia de los hijos hacia sus padres también funciona a la inversa, de los padres hacia los hijos*». La stretta relazione tra pietas e patria potestas è stata oggetto di particolari riflessioni da parte di R. SALLER., «*Pietas und patria potestas: obligation and power in the Roman household*», in *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994 e più recentemente di G. RIZZELLI, «*La potestas paterna*», cit., passim.

23. F. GORÌA, «La costruzione giuridica del rapporto tra madre e figli nel diritto romano fino all'Ecloga di Leone III», in F. Zuccotti – M.A. Fenocchio (a cura di), *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, Milano, Ledizioni, 2018, p. 115. Si veda anche E. VERA-CRUZ PINTO, «As fontes para o estudo do direito da família em Roma: algumas breves considerações», in P. Resina Sola (a cura di), *Fundamenta Iuris, Terminología, principios e interpretatio*, p. 683 (= *Fundamentos romanístico del derecho contemporáneo. III. Derecho de Familia*, Madrid, BOE, 2021, p. 143) il quale evidenzia che «*a patria potestas romana deixa de se rum privilégio político ligado ao sangue e vai sendo progressivamente circunscrito a um mero dever (officium) de educação dos filhos, substituindo-se a violência e a atrocidade primitivas pelo valor da piedade e da pedagogia (D. 48.9.5)*».

24. M. AVENARIUS, «Il Foro di Augusto», cit., p. 30. Diverso, come correttamente sottolineato da G. RIZZELLI, «*La potestas paterna*», cit., p. 100, il rapporto tra *pietas* e *severitas*. Indugiando su alcune testimonianze di Seneca figlio, lo studioso afferma al riguardo che «*la pietas non rifiuta... la severitas; non la rifiuta più di quanto non la respinga la clementia... E'; invece, contraria alla virtù, la crudelitas, ossia l'atrocitas animi in exigendi poenis (Clem. 2.4.1), dove la ragione è sostituita dall'intemperantia animi: crudeli sono coloro i quali puniendi causa habent, modum non habent*». Sul riferimento all'atrocitas nelle fonti letterarie e giuridiche si veda M.L. BICCARI, «*Atrocitas: alle radici della teoria penalistica circa le aggravanti del reato*», in *Studi Urbinati A – Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche*, Maggioli Editore, 62 (1-2), 2013, p. 7 ss.

25. W. SELB, «*Vom ius vitae necisque zum beschränkten Züchtigungsrecht und zur magistratischen Züchtigungshilfe*», in *IJ*, University College, 1, 1966, p. 142 e nt. 28, richiama il testo in questione, insieme ad altri, addirittura per evidenziare come

ampiamente messo in luce come la decisione di Adriano qui in esame si inserisca in un più generale quadro di misure, tra i quali anche la statuizione traiana summenzionata, volte a ridimensionare le linee che avevano guidato la materia della *patria potestas* nei secoli precedenti<sup>26</sup>. Ancora minor rilievo avrebbe la motivazione del contrasto con il *vitae necisque arbitrium*<sup>27</sup> ove si seguisse l'orientamento dottrinale tendente a relativizzare ulteriormente la concezione diffusa del *pater familias* come «emotivamente distaccato, severo, intransigente»<sup>28</sup>. Questo, d'altro canto, non significa che la decisione adrianea abbia definitivamente abolito tale potere del *pater familias*, ma certamente non si può negare come essa abbia ulteriormente definito o quantomeno ribadito i limiti in ordine alle modalità di esercizio di tale potere.

III. Quale che sia l'orientamento che si preferisce seguire, le osservazioni poste consentono di mettere a loro volta in discussione alcune interpretazioni della dottrina tese a sminuire eccessivamente il valore di quanto sancito attraverso la soluzione di Adriano. Invero, genera dubbi la tesi secondo cui il *princeps* avrebbe avuto semplicemente la finalità di punire il padre per aver questi ucciso il figlio irrispettamente e vilmente. Analogamente incerta è la tesi che, escludendo che ancora ai tempi di Adriano fosse stato abolito lo *ius vitae ac necis*, reputa che in questo caso ad essere stato punito fosse stato solo l'abuso del diritto stesso<sup>29</sup>. Ancora, suscita dubbi la tesi per cui la comminazione della dura condanna da parte di Adriano trovi giustificazione solo sulla base alla mancata convocazione del *consilium domesticum*<sup>30</sup>. Per un verso invero l'operatività di questo tribunale risulta incerta<sup>31</sup>; per altro verso, se certamente la punizione inferta dal padre al figlio era stata attuata attraverso forme estreme, alla luce di quanto veduto nelle pagine precedenti sembra possa affermarsi che, nel decidere di assumere la cognizione della controversia e nel comminare la relativa decisione, il *princeps* avesse guardato oltre

---

questo diritto del padre avesse ancora un valore dominante.

26. Per un'analisi ampia delle statuizioni imperiali in tema di patria potestas a partire da Augusto si rimanda alla trattazione di A. MORDECAI RABELLO, *Effetti personali della patria potestas*, cit., p. 205 ss. Sulla «particolare sensibilità verso la condizione dei filii familias» da parte di Adriano si veda, tra gli autori più recenti, P.L. CARUCCI, «Sulla tutela del concepimento e della gioventù dalle origini al principato. Principi e politiche», in TSDP, 11, 2018, p. 14 s. nt. 14.

27. Sen. Contr. 2.3.11.

28. Le parole sono tratte dal recente contributo di G. RIZZELLI, «La potestas paterna», cit., p. 91 e *passim*, ove riferimenti bibliografici, in particolare al lavoro di R. SALLER, «Patriarchy Property», citato. La possibilità di procedere a forme di punizioni, anche severe, nei confronti del figlio documentata anche in fonti successive non sminuisce il valore della statuizione adrianea e del complesso di testimonianze summenzionate, tutte nella direzione della consistente limitazione di siffatti poteri.

29. Cfr. per tutti, M. Roberti, «Patria potestas e paterna pietas», cit., p. 261; M.A. DE DOMINICIS, «Spunti in tema di patria potestas e cognazione», in *Studi in onore di Antonio Segni*, I, Milano, Giuffrè, 1967, p. 575 e nt. 8; F. LONGSCHAMPS DE BÉRIER, *L'abuso del diritto nell'esperienza del diritto privato romano*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 74.

30. Si confronti, in questo senso, la letteratura citata da C. LORENZI, «Pap. Coll. 4, 8, 1», cit., p. 163 nt. 19, cui *adde* E. CANTARELLA, «Fathers and Sons in Rome», in *The Classical World*, The Johns Hopkins University Press, 96, 2003, p. 297 s.

31. Si veda al riguardo, per tutti E. VOLTERRA, «Il preteso tribunale domestico in diritto romano», in RISG, *Jovene*, 2, 1948, p. 103 ss. (= *Scritti giuridici*, II, Napoli, Jovene, 1991, p. 127 ss.), seguito, tra gli altri, da C. FAYER, *La familia romana*, I, cit., p. 131 ss.

e più in profondità rispetto a siffatto eccesso, ritenendo preminente, nella valutazione della responsabilità paterna, la violazione del vincolo affettivo che deve essere guida costante del rapporto genitore-figli.

Né può essere accolto il tentativo di circoscrivere la portata del provvedimento adrianeo facendo leva sulla forma verbale *fertur*, con la quale è introdotta da Marciano la notizia del *decretum*<sup>32</sup>. Altre volte, si riscontrano riferimenti a notizie e fonti incerte, fatto questo che assume particolare rilievo se si pensa che Marciano compose le sue *Institutiones* dopo la morte di Caracalla<sup>33</sup>. E' probabile, dunque, che il giurista abbia tratto la notizia del decreto da un'altra fonte<sup>34</sup>. D'altro canto, come evidenziato da Rabello, «*Marciano non si propone di compiere opera di storico*», per cui appare difficile supporre che «*egli si sia limitato a riferire un'incerta notizia storica, senza che questa notizia non avesse contenuto un interesse giuridico per i suoi allievi*»<sup>35</sup>.

Quello che resta incerto, dalla lettura del frammento, è se tale motivazione possa essere riconducibile alle parole pronunciate da Adriano ed in particolare rievochi la motivazione del *decretum*<sup>36</sup>, oppure se vada intesa come un commento di Marciano alla statuizione imperiale<sup>37</sup>. A favore della prima ipotesi potrebbe essere rilevante il fatto che questa affermazione si pone, come già sottolineato in dottrina, in conformità «*dell'intero e lucido programma di governo*» adrianeo<sup>38</sup> sul concetto di *patria potestas*. Anche ove,

32. B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, cit., p. 4. La questione del valore di *fertur* è accennata da ultimo da G. RIZZELLI, «*La potestas paterna*», cit., p. 100, per il quale il verbo in discorso proietta «un'ombra di dubbio» sulla storicità della decisione adrianea.

33. A. MORDECAI RABELLO, *Effetti personali della patria potestas*, cit., p. 240 e nt. 43, ove richiami ad altri luoghi nei quali compare questa terminologia incerta, oltretutto ad autori precedenti che si sono soffermati su questo aspetto.

34. In questo senso P. Voci, «*Storia della patria potestas*», cit., p. 68, il quale adduce a suffragio di questa ipotesi l'uso degli indicativi *interfecit* e *debet*.

35. A. MORDECAI RABELLO, *Effetti personali della patria potestas*, cit., p. 240, ripreso, più recentemente, da A. TORRENT, «*Patria potestas in pietate*», cit., p. 167 s.

36. In questo senso, *inter alios*, F.P. CASAVOLA, «*Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano e Antonino Pio*», in *Labeo*, Jovene, 14, 1968, p. 256 nt. 11 (= *Giuristi adrianei*, Napoli, Jovene editore, 1980, p. 206 nt. 11 = *Sententia legum tra mondo antico e moderno*, I, Napoli, Jovene Editore, 2000, p. 50 nt. 11); A. MORDECAI RABELLO, *Effetti personali della patria potestas*, cit., p. 241 e nt. 51; C. RUSSO RUGGERI, «*Patria potestas e paterna pietas: un rapporto da riverificare*», in *Hestiasis. Studi di tarda antichità offerti a Salvatore Calderone*, VI, Messina, Sicania, 1989, p. 324 s.; C. CORBO, «*Genitori e figli: l'affidamento e le sue origini nell'esperienza giuridica romana*», in SDHI, Vaticano, 77, 2011, p. 92 s., cui *adde*, più recentemente, F. GORIA, «*La costruzione giuridica*», cit., p. 116 nt. 15, che reputa questa ipotesi «preferibile». Tra gli autori più recenti che si sono espressi nel senso della più probabile riferibilità all'imperatore delle parole finali del frammento va menzionato G. SCHIEMANN, «*Pietas und patria potestas*» cit., in part. p. 320, il quale tuttavia, a suffragio di questa ipotesi, indica argomentazioni diverse da quelle proposte nel testo, in particolare ponendo l'accento sul carattere retorico e ideologico della motivazione, non riconducibile alla levatura giuridica di Marciano.

37. Propongono questa interpretazione, tra gli altri, B. ALBANESE, «*Note sull'evoluzione storica*», cit., p. 362 s. e nt. 2 (= *Scritti giuridici*, cit., p. 22 s. e nt. 2); M. BIANCHINI - G. CRIFÒ - F. D'IPPOLITO (a cura di), *Materiali per un corpus iudiciorum*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 119. Rimane aperta ad entrambe le possibilità S. PIETRINI, *L'insegnamento del diritto penale*, cit., p. 123.

38. COSÌ F. CASAVOLA, «*Potere imperiale*», cit., p. 257 (= *Giuristi adrianei*, cit., p. 206 = *Sententia legum*, cit., p. 51), seguito più recentemente da A. Torrent, «*Patria potestas in pietate*», cit., p. 168.

comunque, non fosse da ricondursi alle parole pronunciate da Adriano nella decisione, esso sarebbe nondimeno da considerarsi come il fondamento della valutazione fatta dall'imperatore ai fini della pronuncia innovativa emessa.

Quanto ora evidenziato consente, in sintesi, di affermare che attraverso la dura pena comminata nei confronti del padre<sup>39</sup> Adriano volle dare un ulteriore impulso verso il superamento di quegli aspetti della *patria potestas* particolarmente severi e crudeli nei confronti dei figli. Certo, tale intervento non rappresentò una soluzione rivoluzionaria ed espressa in termini di assoluta novità, inserendosi, come veduto, in una tendenza già intrapresa nei secoli precedenti e proseguita da Adriano; ciò tuttavia non mina il peso che ebbe tale decisione e soprattutto il valore della motivazione alla base di essa.

IV. E' noto invero quanto tale principio costituisca oggi generalmente un fondamento imprescindibile del rapporto genitori-figli e abbia guidato in moltissimi paesi, pur in un percorso storico complesso, la normazione giuridica più recente, costituzionale, civile e penale.

Per citare brevemente l'esempio italiano, si pensi alle riforme attuate con il D. Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, con cui la potestà genitoriale, fino alla riforma del 1975 *patria potestà*, è stata sostituita dalla cosiddetta responsabilità genitoriale<sup>40</sup>. Si tratta di uno dei passaggi più recenti di un iter articolato volto a mettere in primo piano i doveri dei genitori verso i figli in luogo del potere dei primi nei confronti dei secondi.

Sempre rimanendo alla realtà italiana, sotto il profilo penale, tralasciando la disciplina speciale, contenuta nell'art. 578 cod. pen.<sup>41</sup>, concernente l'uccisione ad opera della madre di un neonato nell'immediatezza del parto nel caso di abbandono materiale e morale dell'autore del delitto, nell'ipotesi in cui i genitori uccidano i propri figli trovano

---

39. Sul profili più strettamente penali della decisione adrianea si rimanda a A. TORRENT, «*Patria potestas in pietate*», cit., in part. p. 172 ss.

40. La riforma attuata con il Decreto Legislativo 154/2013 ha portato, come noto, alla riscrittura degli artt. 315 ss. cod. civ., concernenti i doveri dei genitori verso i figli e quelli dei figli verso i genitori. Nell'originaria stesura del 1942 era contenuto ancora il riferimento alla *patria potestà*. Alla base di tale formulazione vi era il riconoscimento, da parte del legislatore, del «*carattere pubblicistico*» di tale potestà e la visione in essa, come si legge nel punto 166 della Relazione al re del 16 marzo 1942, dell'affermazione del principio giuridico della sottoposizione dei figli al potere familiare dei genitori. La legge 151/1975 aveva già apportato importanti modifiche, eliminando la dicitura *patria potestà* e sostituendola con potestà genitoriale, una modifica non solo di carattere meramente nominale, ma tesa a concepire tale potestà come esercizio di una funzione diretta a realizzare gli interessi dei figli da parte di entrambi i genitori. Con il successivo Decreto Legislativo n. 154/2013 si è stabilita la sostituzione di responsabilità genitoriale all'espressione potestà genitoriale e ulteriormente si è provveduto ad eliminare quest'ultima dicitura nel Codice Civile, nel Codice di Procedura Civile, nel Codice Penale e in quello di Procedura Penale, così come nella legislazione speciale. Per uno sguardo alla riforma nel suo complesso si veda, a titolo meramente esemplificativo, F.R. Fantetti, *Responsabilità genitoriale e riforma della filiazione. Commento al D.lgs. 154/2013 (in G.U. n. 5 del 8/01/2014)*, Dogana, Maggioli Editore, 2014.

41. Art. 578 cod. pen.: *La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale commesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.*

applicazione le regole dell'omicidio<sup>42</sup>, con l'aggravante della consanguineità. Ancora fino all'inizio degli anni '80 era tuttavia previsto, all'art. 587 cod. pen. dedicato a *Omicidio e lesione personale a causa d'onore*, che la pena fosse attenuata per chi cagionasse la morte o provocasse lesioni in danno del proprio coniuge, figlia, sorella, nell'atto in cui ne scopriva la illegittima relazione carnale, al fine di difendere l'onore proprio o quello della famiglia<sup>43</sup>. Solo con la legge 5 agosto 1981, n. 442 è stata realizzata l'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore, unitamente alla cancellazione dell'art. 544 sul matrimonio riparatore e dell'art. 592 sull'abbandono di neonato per causa di onore.

La possibile uccisione di Saman con cui ho dato inizio al contributo mostra tuttavia come il problema dell'*atrocitas* genitoriale sia ancora drammaticamente attuale. Il gesto compiuto contro di lei costituisce un tristissimo e preoccupante esempio delle deviazioni a cui possono portare alcune abitudini tribali, a cui può condurre l'arretratezza culturale. Esso mette tragicamente in luce come alcuni atteggiamenti ancestrali possano ancora ripresentarsi con estrema cruenza.

Bisogna precisare, come correttamente evidenziato da Nadia Bouzekri, prima vicepresidente donna della Ucoii, Unione delle comunità islamiche italiane, che tale arretratezza nel caso di Saman, così come in altri episodi analoghi, «*non c'entra niente con l'Islam: c'è un substrato fatto di silenzi, omissioni, imposizioni patriarcali che domina su tutto*»<sup>44</sup>. E naturalmente, per tale ragione, l'episodio è stato condannato da tutta la comunità islamica, dalle comunità del mondo arabo in Italia (Co-mai), dalla confederazione internazionale laica interreligiosa (Cili-Italia) e dall'Osservatorio anti violenza del movimento Uniti per unire. Si tratta di deviazioni che possono riguardare tutti i popoli e manifestarsi in tutte le culture. Gli esempi provenienti da diverse parti del mondo e da differenti realtà culturali ne sono una drammatica testimonianza<sup>45</sup>.

V. E' palmare, in conclusione, quanta centralità e attualità rivestano le parole riferibili direttamente o indirettamente ad Adriano contenute nel frammento marcianteo. Il principio ivi espresso, di rilievo centrale per l'evoluzione della concezione del rapporto genitori-figli, deve continuare ad essere guida e a costituire un cardine della regolamen-

---

42. anni.

43. Art. 587, comma 1, cod. pen.: *Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.*

44. La frase è tratta dall'articolo di D. MOTTA, «La vicepresidente Ucoii Caso Saman inconcepibile, basta con silenzi e omissioni», del 6 giugno 2021, pubblicato in <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caso-saman-inconcepibile-basta-con-silenzi-e-omissioni> (ultima consultazione effettuata il giorno 2 dicembre 2021).

45. A titolo meramente esemplificativo, può essere richiamata l'uccisione in India, negli stessi giorni della scomparsa di Saman, da parte del padre, al fine di "vendicare l'onore" della ragazza, così le parole dell'uomo, della figlia diciassettenne perché vista in compagnia di un ragazzo non gradito. Si può rammentare l'episodio, accaduto in Iran, dell'uccisione della tredicenne Romina Ashrafi da parte del padre, per avere costei amato un ragazzo non scelto dalla famiglia. O ancora l'episodio di Reyaneh Ameri, 22 anni, poche settimane dopo dall'assassinio di Romina, uccisa dal padre per essere tornata a casa la sera troppo tardi. E certamente, non si può non fare riferimento ad esempio talune realtà locali italiane, con retroterra non straniero, soprattutto rurali, nelle quali ancora vigono sistemi di patriarcato ancestrale, e in cui vengono attuate forme di limitazione della libertà personale soprattutto nei confronti di figlie femmine, le vittime pressoché assolute delle recenti forme di femminicidio, assai estreme.

tazione di siffatta relazione. L'*atrocitas*, la condotta selvaggia, feroce, brutale non può trovare giustificazione alcuna in questa relazione, in nessun Paese, in nessuna cultura, in nessuna circostanza. La *pietas* deve permanere solidamente come un valore inderogabile, essenziale in questo rapporto, un principio da proteggere e rinnovare giuridicamente e moralmente.

## Bibliografia

Albanese, B. (1948). Note sull'evoluzione storica del *ius vitae ac necis*. En: *Scritti per la beatificazione di Contardo Ferrini*. 3:343-366.

Avenarius, M. (2021). Il Foro di Augusto come espressione della restituzione della cultura giudicia privatistica e mezzo per il ristabilimento della dottrina del diritto naturale. En: *Tesserae Iuris*. 2(1):9-39.

Bianchini, M.; Crifò, G.; D'Ippolito, F. (2022). *Materiali per un corpus iudiciorum*. Torino : Giappichelli.

Biccari, M.L. (2013). *Atrocitas*: alle radici della teoria penalistica circa le aggravanti del reato. En: *Studi Urbinati A* : Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche, 62(1-2):7-62.

Biondi, B. (1952). *Il diritto romano cristiano : II : la giustizia-le persone*. Milano : Giuffrè.

Bonfante, P. (1925). *Corso di diritto romano : I : Diritto di famiglia*. Roma : Attilio Sampolesi.

Brutti, M. (2020). *Iulius paulus : decretorum libri tres : imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex*. Roma : L'Erma di Bretschneider.

Cantarella, E. (2003). Fathers and sons in Rome. En: *The Classical World*. (96):281-298.

Carucci P.L. (2018). Sulla tutela del concepimento e della gioventù dalle origini al principato : principi e politiche. En: *TSDP*. 11:1-44

Casavola, F.P. (1968). Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano e Antonino Pio. En: *Labeo*. 14:251-270.

Champeaux, J. (1989). *Pietas* : piété personnelle et piété collective à Rome. En: *Bulletin de l'Association Guillaume Budé*. 48:263-279.

Christol, M. (2016). *La pietas come motivation : la rhétorique du pouvoir*. En: *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica : atti del convegno Redhis*. pp.177-204.

Clemente Fernández, A. I. (2012). Dilucidando conceptos : pietas y caritas. En: *Ri-  
dRom*. 9:224-248.

Corbo, C. (2011). Genitori e figli : l'affidamento e le sue origini nell'esperienza giuri-  
dica romana. En: *SDHI*. 77:55-104.

Dalla, D. (1988). Aspetti della patria potestà e dei rapporti tra genitori e figli nell'epoca  
postclassica. En: *Atti VII Convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costan-  
tiniana*. pp.89-109.

De Francisci P. (1915). La legittimazione attiva nell'azione funeraria : appendice :  
intorno al concetto di pietas. En: *Il Filangieri*. 40:14-36.

De Dominicis, M. A. (1967). Spunti in tema di patria potestas e cognazione. En: *Studi  
in onore di Antonio Segni*. 1:569-611

Dursi, D. (2019). *Aelius Marcianus : institutionum libri I-V*. Roma : L'Erma di Bret-  
schneider.

Fantetti, F.R. (2014). *Responsabilità genitoriale e riforma della filiazione : commento  
al D.lgs. 154/2013 (in G.U. n. 5 del 8/01/2014)*. Dogana : Maggioli Editore.

Fayer, C. (1994). *La familia romana I : aspetti giuridici e antiquari*. Roma : L'Erma  
di Bretschneider.

Fressura, M.; Mantovani, D. (2018). P. Vindob. L. 59 + 62 : frammenti delle institu-  
tiones di Elio Marciano. En: *Athenaeum*. 106(2):619-690.

Gagliardi, L. (2018). La pietas al tempo di Augusto : tra sentimento e diritto. En: *Au-  
gusto dopo il bimillenario : un bilancio*. pp.153-169.

Goria, F. (2018). La costruzione giuridica del rapporto tra madre e figli nel diritto  
romano fino all'Ecloga di Leone III. En: *A Pierluigi Zannini : scritti di diritto romano e  
giusantichistici*. pp.113-145.

Heumann, H.G.; Seckel, E. (1971). *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*.  
9a ed. Graz : Akademische Druck- und Verlagsanstalt.

Krüger H. (1898). Die humanitas und die pietas nach den Quellen des römischen Re-  
chtes. En: *ZSS*. 19:6-57.

Kunkel, W. (1966). Das Konsilium im Hausgericht. En: *ZSS*. 83:219-251.

Lanfranchi, F. (1938). *Il diritto dei retori romani : contributo alla storia dello sviluppo  
del diritto romano*. Milano : Giuffrè.

Lorenzi, C. (1991). Pap. Coll. 4, 8, 1 : la figlia adultera e il ius occidendi iure patris. En: *SDHI*. 57:158-180.

Longschamps de Bériet, F. (2013). *L'abuso del diritto nell'esperienza del diritto privato romano*. Torino : Giappichelli.

McGinn, T. (2018). La familia e i poteri del padre. En: *XII Tabulae : Testo e commento*. 1:188-229

Montanos Ferrín, E. (2009). Favor reverentiae parentis. En: *AHDE*. (78-79):15-50.

Mordecai Rabello, A. (1979). *Effetti personali della patria potestas I : dalle origini al periodo degli Antonini*. Milano : Giuffrè.

Palma, A. (1997). *Humanior interpretatio : humanitas nell'interpretazione e nella formazione da Adriano ai Severi : corso di lezioni*. Torino : Giappichelli.

Pietrini, S. (2012). *L'insegnamento del diritto penale nei libri Institutionum*. Napoli.

Rizzelli, G. (2018). Pietate necessitudinis ductae : Settimio Severo, Ulpiano e l'accusatio del tutor suspectus. En: *QLSD*. 8:147-173.

Rizzelli, G. (2019). La potestas paterna fra leges, mores e natura. En: *Anatomie della paternità : padri e famiglia nella cultura romana*. Lecce : Edizioni Grifo. pp.89-152

Rizzi, M. (2012). *Imperator cognoscens decrevit : profili e contenuti dell'attività giudiziaria imperiale in età classica*. Milano : Giuffrè.

Roberti, M. (1935). Patria potestas e paterna pietas : contributo allo studio dell'influenza del cristianesimo sul diritto romano. En: *Studi in memoria di Aldo Albertoni I : diritto romano e bizantino*. pp.257-270.

Rouger-Thirion, D. (2012). Ius pietatis ou le destin juridique de la pietas. En: *Carmina Iuris : Mélanges en l'honneur de Michel Humbert*. pp.803-816.

Russo Ruggeri, C. (1989). Patria potestas e paterna pietas : un rapporto da riverificare. En: *Hestiasis : Studi di tarda antichità offerti a Salvatore Calderone*. 6:305-331.

Russo Ruggeri, C. (1995). *La datio in adoptionem II : Dalla pretesa influenza ellenocristiana alla riforma giustiniana*. Milano : Giuffrè.

Saller, R. (1994). *Patriarchy, property and death in the Roman family*. Cambridge : Cambridge University Press.

---

Schiemann, G. (2018). Pietas und patria potestas: Bemerkungen zu Marcian D. 48.9.5. En: *Interpretationes iuris antiqui : Dankesgabe für Shigeo Nishimura*. pp.311-322.

Selb, W. (1966). Vom ius vitae necisque zum beschränkten Züchtigungsrecht und zur magistratischen Züchtigungshilfe. En: *IJ*. 1:136-150.

Thomas, Y. (1984). Vitae necisque potestas : le père, la cité, la mort. En : *Du châtement dans la cité: supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*. pp.499-548.

Torrent Ruiz, A. (2007). *Patria potestas in pietate non atrocitate consistere debet*. En: *Index*, 35:159-175.

TUORI, K. (2016). *The emperor of law: the emergence of Roman imperial adjudication*. Oxford : Oxford University Press.

Ulrich, Th. (1930). *Pietas (Pius) als politischer Begriff im römischen Staate bis zum Tode des Kaisers Commodus*. Breslau : M. & H. Marcus.

Vera-Cruz Pinto, E. (2012). As fontes para o estudo do direito da familia em Roma : algumas breves considerações. En: P. *Fvndamenta Ivris, Terminología, principios e interpretatio*. pp.681-686.

Voci, P. (1980). Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano. En: *Iura*, 31:37-100.

Volterra, E. (1948). Il preteso tribunale domestico in diritto romano. En: *RISG*, 2:103-153.

Wolf, J.G. (2013). Außerjuristische Wertungen in der Argumentation Papinians. En: *TR*. 81:633-643

